



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nella camera di consiglio del 23 luglio 2013, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo	- Presidente
Anna Luisa Carra	- Consigliere
Francesco Albo	- Primo referendario - relatore

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, in particolare, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

visto l'art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista deliberazione di questa sezione di controllo n. 204/2012/INPR avente ad oggetto: "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2012 e sul rendiconto 2011";

vista la nota della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 22 agosto 2011, con la quale è stata inoltrata al Sindaco e al Presidente del Collegio dei revisori la predetta deliberazione di questa Sezione di controllo, nonché i relativi questionari ai fini della loro ritrasmissione da parte del Collegio dei revisori entro trenta giorni dall'approvazione del consuntivo;

vista la deliberazione n. 106/2013/PRSP con cui sono state accertate una serie di criticità in riferimento al rendiconto 2011 e al bilancio di previsione 2012;

vista la deliberazione del Consiglio provinciale n. 66 del 7.6.2013 ad oggetto: "Art. 148 bis del Tuel - deliberazione Sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei conti n. 106/2013/PRSP del 14.5.2013. Misure correttive".



vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 348/2013/CONTR con la quale la Sezione del controllo è stata convocata per gli adempimenti di cui al menzionato art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

udito il relatore, Primo referendario dott. Francesco Albo;

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.


Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 conv., con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.



Anche nella nuova configurazione, che ricalca sostanzialmente il modello delle verifiche contabili previste dai richiamati commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 266/2005, il controllo mantiene fondamentalmente una struttura bifasica, in cui all'accertamento di eventuali irregolarità e disfunzioni segue - nei successivi trenta giorni - una successiva fase di verifica, da parte della Sezione, in ordine alle misure correttive deliberate dall'ente.

Tali provvedimenti, obbligati nell'*an* e nel *quando*, sono discrezionali nel *quid*, ossia nel contenuto, purchè incisivamente orientati al superamento delle problematiche segnalate.

Nell'ambito delle violazioni accertate, è previsto che in caso di mancata trasmissione delle predette misure o di esito negativo del controllo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Nei predetti casi, la misura inibitoria adottata si colloca nell'ambito di un controllo più incisivo rispetto al tradizionale paradigma del controllo collaborativo, in quanto mira a tutelare valori, quali l'equilibrio strutturale del bilancio e la sostenibilità dell'indebitamento, ritenuti dal legislatore preminenti rispetto all'autonoma determinazione degli enti.

Con delibera n. 106/2013/PRSP, cui si rinvia, la Sezione di controllo ha accertato, in riferimento al rendiconto 2011 e al bilancio di previsione 2012, profili di criticità con riferimento a:

1. l'avvio, nel 2011, di procedure di stabilizzazione di personale precario (deliberazione commissariale n. 28 del 16.10.2012), concluse alla data del 31.12.2012 con la stipula di n. 124 contratti di lavoro a tempo indeterminato a 24 ore settimanali, in carenza dei presupposti legislativi;
2. l'irregolare utilizzo, nell'esercizio 2011, dell'avanzo di amministrazione per finanziare spese relative all'integrazione salariale del personale precario (euro 850.000,00);
3. la necessità di verificare il rispetto dell'art. 9, commi 1, 2 e 2-bis, del D.L. n.78/2010 relativamente al fondo per la contrattazione integrativa per l'esercizio 2011;
4. irregolarità nella gestione dei residui, ove si assiste ad un notevole divario tra i residui attivi e passivi attinenti ai servizi c/terzi per ante 2007 e per gli esercizi 2008 - 2009 - 2010 e 2011;
5. il reiterato utilizzo, nell'esercizio 2011, dei servizi per conto terzi (voce "Altre per servizi c/terzi") al di fuori delle voci tassativamente individuate dal principio contabile 2.25, con possibili refluenze sul calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Con la predetta deliberazione, la Sezione ha disposto che l'Ente trasmettesse le misure correttive adottate dall'organo consiliare entro i termini di cui all'art. 148 *bis*, comma 3, del

An official circular stamp of the Section of Control is visible in the bottom right corner, partially overlapping a handwritten signature. The stamp contains text that is mostly illegible due to the angle and quality of the scan, but it appears to be an official seal.

TUEL, in esito alla quale l'amministrazione, con nota prot. 6560 del 04 luglio 2013, ha inoltrato la deliberazione consiliare n. 66 del 07 giugno 2013 di adozione delle misure correttive, unitamente alla documentazione a corredo.

Con particolare riferimento ai profili di criticità sollevati in ordine alle procedure di stabilizzazione del personale precario, concluse il 31 dicembre 2012, l'ente, nella sua autonomia, ha ritenuto di procedere all'annullamento in autotutela sia dei provvedimenti adottati che dei contratti a tempo indeterminato, stipulati il 31 dicembre 2012 nei confronti di 64 unità di personale già titolari di contratto di durata annuale, di cui era stata già disposta la proroga al 31.12.2013.

In relazione alla problematica dell'integrazione salariale, l'amministrazione, con riferimento alla problematica dell'utilizzo dell'avanzo, ha comunicato che già a partire dal bilancio di previsione 2012 ha provveduto al finanziamento della predetta spesa con fondi propri, evitando il ricorso a fondi *extra ordinem*.

Per quanto concerne, invece, il rispetto dei vincoli di cui all'art. 9 del DI n. 78/2010, l'organo di revisione, con nota prot. n. 6643 dell'8 luglio 2013, ha trasmesso la relazione richiesta da questa Sezione, con la quale ha comunicato di aver attentamente verificato la corretta composizione del fondo per la contrattazione decentrata, escludendo la presenza di irregolarità.

In merito alla problematica dei residui attivi, l'ente ha allegato un'attestazione del Ministero dell'Interno relativa alle spettanze dell'ente non ancora erogate, fornendo prova del titolo giuridico che giustifica la perdurante contabilizzazione delle poste attive datate ivi presenti.

Con riferimento ai servizi per conto terzi, l'amministrazione, già a seguito della delibera n. 247/2012/PRSP, ha provveduto a utilizzare i predetti capitoli nei soli casi previsti dal principio contabile n. 2.25.

Da ultimo, si rileva che a seguito della verifica delle misure correttive adottate dall'ente, in riscontro alla deliberazione n. 106/2013/PRSP, non risultano problematiche relative a mancata copertura o insostenibilità finanziaria di spese, in grado di richiedere l'adozione di provvedimenti inibitori ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del Tuel.

P. Q. M.

La Sezione di controllo per la Regione siciliana, in esito alla procedura di cui all'art. 148 bis del Tuel,

DELIBERA

Di prendere atto delle misure correttive autonomamente adottate dall'ente, a seguito della deliberazione n. 106/2013/PRSP.




ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al consiglio provinciale - o all'organo straordinario che ne esercita le funzioni, oltre che all'Organo di revisione del Provincia regionale di Trapani (TP).


L'ESTENSORE

(Francesco Albo)



IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)



Depositata in segreteria il

- 8 AGO. 2013

IL DIRIGENTE

Dot.ssa Maria Di Francesco

